



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 19/01/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2473

Art. 15 L.r. 21 marzo 2007, n. 7 (Iniziative regionali per la costituzione di patti sociali territoriali di genere). Approvazione delle Linee guida e dello schema di protocollo d'intesa con l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

La legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e la conciliazione vita - lavoro in Puglia" disciplina al TITOLO III gli interventi a sostegno dell'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi e di promozione del valore sociale della maternità e della paternità, tra i quali i Patti sociali di genere.

I Patti Sociali di Genere sono accordi su base territoriale tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori volti a realizzare azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private al fine di favorire la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata, promuovendo anche un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

Essi rappresentano una vera e propria innovazione nelle modalità di programmazione di servizi e interventi per armonizzare i tempi di vita e di lavoro attraverso la definizione di programmi plurali e condivisi di azioni volte a stimolare il protagonismo dei soggetti locali nonché a favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, in modo che le politiche pubbliche possano incidere sul contesto sociale e istituzionale di un'area, valorizzandone e mobilitandone i propri potenziali di risorse e indirizzandoli verso obiettivi di sviluppo innovativi.

Tale strumento si è incardinato in un quadro normativo nazionale e regionale costituito dalle seguenti norme:

? L. N. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" con particolare riferimento all'art.9 così come sostituito dal comma 1254 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n°296;

? L.R. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" con particolare riferimento:

- agli articoli 23 (Obiettivi) e 24 (Priorità d'intervento) che individuano fra gli obiettivi e le priorità d'intervento del sistema integrato dei servizi regionali la valorizzazione della corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli nonché lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità responsabile e la conciliazione e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
- all'articolo 28 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città) che

prevede esplicitamente il ruolo della Regione nel promuovere iniziative sperimentali volte a favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, i Patti sociali di genere nascono dalla volontà di superare le criticità che il sistema imprenditoriale pugliese ha incontrato sin dall'istituzione del meccanismo di finanziamento di interventi per la conciliazione vita - lavoro sui luoghi di lavoro previsto dall'art.9 della l. 153/2000 che di fatto ha reso estremamente difficoltosa la possibilità per le imprese pugliesi di beneficiare delle risorse previste, quali ad esempio:

- a) le rigide scadenze annuali di presentazione delle domande di finanziamento;
- b) la dimensione delle imprese richiedenti.

Nella prospettiva di superare tali difficoltà, l'art. 15 della l.r. 7/2007 nel disciplinare gli obiettivi dei Patti sociali di genere, individua due macro-livelli di intervento:

- a) azioni a sostegno della maternità e della paternità;
- b) azioni volte a sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la riconciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

Lo stesso art. 15 introduce in questo processo, il ruolo di governo da parte delle Pubbliche Amministrazioni che si pongono quali garanti nella costruzione e potenziamento delle relazioni orizzontali fra i diversi attori che operano sul territorio e che, a diverso titolo e livello, possono favorire i processi di internalizzazione della prospettiva di genere agendo a favore della conciliazione vita - lavoro.

L'art. 16 della medesima legge, stabilisce che al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, la Giunta regionale può promuovere la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e questo scopo affida al gruppo di lavoro interassessorile previsto all'articolo 4, comma 4, sentito il tavolo permanente di partenariato per le politiche di genere, la definizione di apposite linee guida per l'accompagnamento agli ambiti territoriali alla definizione dei progetti mirati di Patto sociale di Genere.

Tali Linee Guida devono definire le modalità del concorso all'attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge da parte delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, degli ordini e delle associazioni professionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni e dei movimenti femminili iscritti all'albo di cui all'articolo 22.

Il percorso di discussione del partenariato economico-sociale per l'elaborazione delle Linee Guida di che trattasi, ha potuto giovare di un lavoro di approfondimento scientifico sulla materia elaborato dall'Università di Bari finanziato nell'ambito della misura 3.14 del POR Puglia 2000-2006, ed ha beneficiato dell'opportunità del finanziamento reso disponibile dal Dipartimento per le Pari Opportunità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse del POAT Governance FESR per la realizzazione di uno Studio di fattibilità per l'elaborazione delle linee guida regionali per l'attuazione dei patti sociali di genere di cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia e realizzato da IRS - Istituto per la ricerca sociale.

Tale documento, condiviso dal partenariato socio-economico, così come previsto dalla Legge, prevede, oltre all'inquadramento normativo, la definizione delle modalità di contrattazione e concertazione territoriale, le tipologie di intervento ammissibili e il target di utenza destinatario, le modalità di finanziamento dei Patti Sociali di genere, nonché le attività di monitoraggio e valutazione a carico degli Uffici regionali.

In particolare, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse che il Bilancio regionale destina all'attuazione dei Patti sociali di genere quali risorse aggiuntive rispetto a quelle eventualmente individuate in fase di contrattazione e concertazione tra tutti gli attori coinvolti.

Tali risorse saranno rese disponibili attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico, da redigersi a cura del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità sulla base degli elementi indicati nelle Linee Guida e che deve prevedere la modalità di presentazione delle domande "a sportello" fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La Regione Puglia, valuterà le istanze sulla base di due requisiti:

- a) il primo requisito, di natura economica, è quello della bontà del progetto complessivo a supporto della conciliazione vita-lavoro e della disponibilità di risorse già individuate sia a livello pubblico che a livello imprenditoriale privato;
- b) il secondo requisito, di natura istituzionale, è quello della verifica dell'esistenza dei Protocolli d'intesa, cioè della disponibilità dichiarata dai soggetti locali a lavorare insieme, a intraprendere azioni collettive, a prendere impegni per il successo del Patto.

Le Linee Guida Regionali, prevedono, altresì un ruolo di impulso della rete delle Consigliere di parità per l'avvio dei percorsi concertativi e di individuazione dei contenuti degli accordi territoriali.

Con il presente provvedimento, si propone, pertanto, l'approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione dei Patti sociali di genere di cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia, allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), demandando la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento al Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà.

Si propone, altresì l'approvazione dello Schema di protocollo di intesa con l'Ufficio della consigliera di parità regionale per la definizione delle modalità operative di collaborazione con l'Assessorato alla Solidarietà per l'avvio della sperimentazione regionale in materia, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001. n. 28:

agli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a complessivi euro 1.000.000,00, si farà fronte come di seguito specificato:

euro 1.000.000,00 Capitolo 781015 - U.P.B. 5.1.2 - Bilancio regionale 2009, da impegnarsi con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità entro la chiusura del corrente esercizio finanziario

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;§
- di approvare le Linee Guida per l'elaborazione dei Patti sociali di genere di cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia, di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Consigliera di Parità regionale - Regione Puglia e Rete delle Consigliere di Parità della Regione Puglia di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare alla firma del predetto Protocollo d'Intesa, per la Regione Puglia, l'Assessore alla Solidarietà dott.ssa Elena Gentile;
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ad impegnare le risorse autonome allocate sul Capitolo 781015 del Bilancio regionale 2009, ammontanti a euro 1.000.000,00, entro la chiusura del corrente esercizio finanziario nonché a compiere ogni altro adempimento riveniente dalla presente deliberazione.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone